



COMUNE DI SAN BIASE

Provincia di Campobasso

COPIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 2° comma, del D. lg. 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione.

Responsabile dei servizi finanziari
f.to rag. DE PAOLA MAURO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
f.to CIVICO ENZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 13-08-2014

Oggetto: *TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.*

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tedici** del mese di **agosto** alle ore **12:00**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DI FLORIO Isabella	P	STINZIANI ERVIN	P
GIAGNACOVO Antonio	P	MARCHETTA Tonino (1977)	A
GIAGNACOVO Marco	P	CALAMO GIOVANNI	P
MARCHETTA Mario	A	GERMANO DANIELE	A
MARCHETTA Tonino (1971)	P	ANGELOCOLA CARMELINA	P

Assegnati n. **10**

In Carica n. **10**

Presenti n. **7** Assenti n. **3**.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Comunale Dr. SCOCCA MARIA ANTONIETTA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. DI FLORIO Isabella in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/2014, che stabilisce il differimento al 31/07/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30/09/2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/08/2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

RITENUTO OPPORTUNO :

- applicare l'aliquota TASI del 1,5 per mille alle abitazioni principali ed a quelle assimilate per legge, non soggette ad IMU;
- applicare l'aliquota TASI del 1,00 per mille agli altri immobili oggetto di imposizione ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di fissare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dai seguenti prospetti:

ALIQUOTE:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	1,50
2	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat. A1, A8 e A9)	1,00
3	Altri immobili oggetto di imposizione	1,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI sopra indicate viene garantito un gettito quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale e delle comunicazioni IFEL, in circa € 7.500,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 61.272,68 , come da tabella seguente:

N.D.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizi Demografici (anagrafe. Stato civile, ecc.)	10.500,00
2	Servizi di polizia locale	0,00
3	Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale	10.211,34
4	Servizio di pubblica illuminazione	37.511,34
5	Servizi di protezione civile	0,00
6	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed ambiente	900,00
7	Attività culturali e manifestazioni e settore sportivo	2.150,00
	TOTALE COSTI	61.272,68

Che la percentuale di copertura dei costi dei servizi sopra elencati assicurata dal gettito TASI è pari al 12,24%;

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”;

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le seguenti:

- 16 ottobre 2014 (acconto o unica soluzione)
- 16 dicembre 2014 (saldo);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri votanti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **di fissare** per l'anno **2014**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), disciplinate dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	1,50
2	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat. A1, A8 e A9)	1,00
3	Altri immobili oggetto di imposizione	1,00

4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
---	--	------

3. **di dare atto** dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	‰ Massima 2014
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60	1,00	9,60	11,40
2	Abitazione principale e relative pertinenze	0,00	1,50	1,50	6,80
3	Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9)	5,00	1,00	6,00	6,80
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	/	1,00	1,00	1,00
5	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)	8,60	1,00	9,60	11,40

4. **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

5. **di dichiarare** con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Sig. DI FLORIO Isabella

Il Segretario comunale
f.to Dr. SCOCCA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 166 del 20-08-14

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione su viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico dal giorno 20-08-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SCOCCA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-08-14,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Biase lì 20-08-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SCOCCA MARIA ANTONIETTA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Biase lì 20-08-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCOCCA MARIA ANTONIETTA